COMUNE DI MONTELLA - (Provincia di Avellino) - Settore III -Tecnico e Tecnico Manutentivo - Prot. n. 9501 del 7 novembre - **Acquisizione dell'immobile ricadente nell'area P.I.P. per l'assegnazione del lotto fondiario alla ditta BOSCO Onorina. Determinazione delle indennità provvisorie di esproprio.**

IL SOTTOSCRITTO

VISTA la deliberazione della G.C. n.° 172 del 2 giugno 2000 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di completamento delle Urbanizzazioni ed Acquisizioni delle Aree P.I.P. in uno al Piano Particellare di Esproprio grafico e descrittivo;

VISTA la deliberazione della G.C. n.° 59 del 23 marzo 2001 con la quale veniva approvato il nuovo Piano Particellare d'Esproprio grafico e descrittivo e nel contempo veniva avviato, ai sensi dell'Art. 20 della legge 865/71, il procedimento per l'occupazione di urgenza degli immobili oggetto di esproprio;

VISTO il Decreto di occupazione emanato dal sottoscritto Responsabile del Settore in data 12 aprile 2001 con il quale si procedeva alla occupazione d'urgenza dei terreni necessari all'esecuzione dei predetti lavori di urbanizzazione delle aree;

VISTI i verbali di immissione in possesso ed i relativi stati di consistenza redatti in data 3 maggio 2001;

RILEVATO che a seguito del frazionamento catastale operato dal Comune sono state individuate le superfici occupate e destinate alle opere di Urbanizzazione delle aree P.I.P. in uno alle superfici di assegnazione dei lotti fondiari edificabili;

RILEVATO altresì che tra i predetti lotti ricadeva anche quello di proprietà dei Sigg. IULIANO Armando ed Alessandro;

VISTA la nota n.° 2418 del 25 marzo 2004 con la quale i predetti proprietari, ai sensi dell'Art. 7 della legge n.° 241 del 7 agosto 1990, sono stati avvisati dell'inizio della procedura espropriativa per l'assegnazione del predetto lotto;

VISTA la deliberazione della G.C. n.° 270 del 15 ottobre 2004 con la quale è stato approvato il nuovo Piano Particellare di Esproprio grafico e Descrittivo per l'esproprio del lotto fondiario P.I.P. assegnato con delibera della G.C. n.° 154 del 30 maggio 2003 alla ditta Bosco Onorina;

VISTO il Decreto di occupazione di urgenza n.° 4756 emanato dal sottoscritto Responsabile del Settore in data 6 giugno 2005 con il quale si procedeva alla occupazione d'urgenza dei terreni di proprietà dei Sigg. Iuliano;

VISTO il verbale di immissione in possesso ed il relativo stato di consistenza redatto in data 30 giugno 2005;

RITENUTO di dover procedere al prosieguo del procedimento espropriativo;

VISTA la propria determinazione n.° 487 del 18 luglio 2005 con la quale sono state approvate le indennità di esproprio e di occupazione da

corrispondere alle ditte proprietarie;

RILEVATO che la determinazione dell'indennità è stata effettuata ai sensi degli Artt. 39 e 40 della legge n.° 2359/1865 e dell'Art. 5/bis della legge n.° 359/92;

VISTA la legge n.° 865 del 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 5/bis della legge n.°359/92;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e l'Organizzazione Comunale;

VISTO in particolare l'Art. 107:

DECRETA

1. Ai sensi dell'Art. 11 della legge n.° 865 del 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi della legge n.° 395/92 le indennità provvisorie di esproprio e di occupazione degli immobili occupati per l'acquisizione di questi e destinato a lotto fondiario P.I.P. da assegnare alla ditta BOSCO Onorina sono determinate nel seguente modo:

* Ditta : Iuliano Alessandro, nato a Montella il 1 novembre 1938;

Iuliano Armando, nato a Montella il 27 aprile 1945

Indennità di esproprio Euro 8.733,52

Indennità di occupazione annua (anno 2005) Euro 726,05

Indennità per piante di noce in loco Euro 1.251,86

2. Le ditte proprietarie, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente Decreto, possono convenire con il Comune la cessione volontaria del bene. In tal caso l'indennità sopra indicata è maggiorata del 40%.

3. Il sottoscritto si costituirà per la stipula degli atti di cessione nel caso in cui i proprietari convengono di cedere volontariamente i beni espropriandi.

4. La mancata accettazione nella forma scritta dell'indennità proposta, da farsi entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, sarà considerata rifiuto e ne verrà disposto il deposito, a titolo di acconto, presso la Cassa Depositi e Prestiti;

5. Il presente Decreto:

* Sarà pubblicato, ai sensi dell'Art. 11, comma 3°, della legge n.° 865/71 per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

* Sarà notificato ai proprietari espropriandi così come disposto dall' Art. 11, comma 4°, della legge n.° 865/71 nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;

6. Riservarsi di determinare con appositi e successivi atti, le indennità aggiuntive dovute a norma di legge agli aventi diritto.

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Arnaldo Chiaradonna